

PROTOCOLLO IN TEMA DI VIOLENZA AGLI UFFICIALI DI GARA SETTORE
DILETTANTISTICO E GIOVANILE

1. A PARTIRE DALL'ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 2012/2013 LE SOCIETA' DILETTANTISTICHE E DI SETTORE GIOVANILE, I CUI DIRIGENTI, SOCI E NON SOCI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 5 DEL C.G.S., E I CUI TESSERATI SIANO INCORSI, NEL CAMPIONATO PRECEDENTE, IN SANZIONI DEFINITIVE PER CONDOTTE VIOLENTE AI DANNI DEGLI UFFICIALI DI GARA, VERSERANNO UNA SOMMA FORFETTARIA A COPERTURA DELLE SPESE ARBITRALI DELLA SOCIETA' NEL MEDESIMO CAMPIONATO.
LA PRESCRIZIONE OPERERA' SECONDO UN REGOLAMENTO AD HOC, EMANATO DAL PRESIDENTE FEDERALE D'INTESA CON I VICE PRESIDENTI FEDERALI.
2. POSSIBILITA' DI COMMINARE AMMENDA ANCHE A CARICO DEI TESSERATI RICONOSCIUTI COLPEVOLI DI ATTI DI CONDOTTA VIOLENTE AI DANNI DEGLI UFFICIALI DI GARA.

MODIFICA ALL'ART. 19 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMMA 6: *“Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile”.*

3. LE AUTORIZZAZIONI AD ADIRE LE VIE LEGALI PER FATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA DOVRANNO ESSERE VALUTATE INDIPENDENTEMENTE DALLA ENTITA' DELLA LESIONE, PURCHE' DOCUMENTATA CON CERTIFICAZIONE MEDICA RILASCIATA DA PRESIDI SANITARI DI PRONTO SOCCORSO.
4. ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE (FIGC-AIA-LND) COMPETENTE A VALUTARE RICHIESTE INDENNITARIE DA PARTE DI UFFICIALI DI GARA VITTIME DI CONDOTTE VIOLENTE, SANZIONATE IN VIA DEFINITIVA DAGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA. INTERVENTO DELLA COMMISSIONE DOPO L'ESPERIMENTO DELLE AZIONI INNANZI ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA.